

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4193 del 03/08/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ARTIGIANA INOX S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Lepanto n. 165. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria leggera in acciaio inox sito nel Comune di Cesena, Via Emilia Levante n. 2700
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4343 del 03/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno tre AGOSTO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ARTIGIANA INOX S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Lepanto n. 165. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria leggera in acciaio inox sito nel Comune di Cesena, Via Emilia Levante n. 2700.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 04/05/2017, acquisita al Prot. Unione 18785 e da Arpae al PGFC/2017/7005 del 09/05/2017, da **ARTIGIANA INOX S.R.L.** nella persona di Gilberto Mercatali, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Cesena, Via Lepanto n. 165, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria leggera in acciaio inox sito nel Comune di Cesena, Via Emilia Levante n. 2700, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- valutazione di impatto acustico;

Atteso che l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata è compresa nell'ambito di Procedimento Unico ai sensi del D.P.R. 160/2010 per la realizzazione di un nuovo capannone sito in Via

Emilia Levante n. 2700 in Comune di Cesena, attivato presso il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 26/04/2017 ed acquisito al Prot. Unione 17848;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che in data 08/05/2017 il SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio con Nota Prot. Unione 19157 acquisita da Arpae al PGFC/2017/7141 ha indetto ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i. la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Cesena, AUSL Romagna – Sede di Cesena Dipartimento di Sanità Pubblica, Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 21262 del 22/05/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/7808, formulata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni anche relativamente all'Autorizzazione Unica Ambientale;

Atteso che in data 25/05/2017 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta relativamente all'Autorizzazione Unica Ambientale, acquisita al Prot. Unione 22875 e da Arpae al PGFC/2017/8164;

Dato atto che in merito all'impatto acustico il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena con Nota Prot. Com.le 55764/63 del 16/05/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/7611 del 18/05/2017, ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 56/AUA/2017, in cui è stata allegata una Relazione Acustica, datata 11 aprile 2017 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Giacomo Bonfieni di Cesena (FC), in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06-Rapporto istruttorio acquisito in data 02/08/2017;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di ARTIGIANA INOX S.R.L. che confluirà nel provvedimento conclusivo del Procedimento Unico di cui al D.P.R. 160/2010, che sarà rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle*

specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";

Vista la nota del Dirigente di questa SAC di Arpae del 30/06/2017 PGFC/2017/9947 avente ad oggetto: *“Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizzativa”*;

Atteso che nei confronti della sottoscritta D.ssa Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **ARTIGIANA INOX S.R.L.** (C.F./P.IVA 03563640402) nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Lepanto n. 165, **per lo stabilimento di carpenteria leggera in acciaio inox sito nel Comune di Cesena, Via Emilia Levante n. 2700.**

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo del Procedimento Unico di cui al D.P.R. 160/2010 da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013;

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Per il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

Il Delegato Responsabile della Posizione Organizzativa Procedimenti Unici
(D.ssa Tamara Mordenti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento. Il rilascio dell'A.U.A. è, a sua volta, un endoprocedimento del procedimento unico attivato dalla Ditta ai sensi dell'art. 7.1 del D.P.R. 160/2010, per i lavori di realizzazione di un fabbricato artigianale sito in Comune di Cesena (FC), Via Emilia Levante n. 2700.

Trattandosi di un procedimento unico edilizio, il SUAP con nota del 08/05/2017 acquisita al protocollo PGFC/2017/7141 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di Servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Cesena;
- AUSL Romagna – Sede di Cesena Dipartimento di Sanità Pubblica;
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PGFG/2017/7584 del 18/05/17 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria complessiva di tutte le emissioni in atmosfera presenti nello stabilimento.

Con nota PGFC/2017/10855 del 17/07/17 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

Emissione n. 1 saldatura – Al punto N. 1 sono convogliate le emissioni provenienti dalle attività di saldatura con utilizzo di filo e bacchette inox. L'attività è compresa al punto 4.13.20 “Saldatura” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, mentre non può essere preso in considerazione l'Allegato 4.29 “Saldatura di oggetti e superfici metalliche” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., visto l'utilizzo di materiale di apporto inox. Si applicano pertanto i valori limiti indicati al succitato punto 4.13.20 per i parametri Polveri (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto espressi come NO₂ (5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc). Evidenziato inoltre che per quanto concerne gli inquinanti Nichel e Cromo VI, presenti nella emissione in quanto componenti del filo e bacchette di saldatura inox, la documentazione presentata dalla Ditta permette di verificare che la soglia di rilevanza fissata nella tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non è superata, non si applicano pertanto i valori limite previsti per tali inquinanti nella citata tabella A1. La Ditta dovrà effettuare i controlli di messa a regime. Successivamente, rilevato che i consumi di filo per saldatura non sono superiori ai 40 Kg/mese (15 kg/anno di bacchette per saldatura TIG, 150 kg/anno di filo per saldatura MIG) stabiliti al punto 5. “Saldatura di oggetti o superfici metalliche” del Parere espresso dal CRIAER nella seduta del 27 Febbraio 1995, la Ditta è esonerata dall'effettuare gli autocontrolli annuali, fermo restando l'obbligo di rispettare i limiti di emissione sopraindicati e di annotare su apposito registro i consumi di materiale di apporto per saldatura.

Emissione n. 2 taglio laser - L'attività è compresa al capoverso n. 5 dell'Allegato 4.31 “Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g” alla

D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che fissa un valore limite in emissione per l'inquinante polveri totali, nonché al punto 4.13.16 “*Ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser*” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all’Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che fissa i valori limite in emissione per gli inquinanti polveri totali, ossidi di azoto e monossido di carbonio. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applicano i valori limite in emissione più restrittivi stabiliti al succitato punto 4.13.16, di seguito riportati:

Materiale particellare	10 mg/Nmc
Ossidi di azoto (come NO ₂)	20 mg/Nmc
Monossido di carbonio	5 mg/Nmc

Evidenziato inoltre che per quanto concerne gli inquinanti Nichel e Cromo VI, presenti nella emissione in quanto trattasi di taglio di lamiere e tubolari in acciaio inox, la documentazione presentata dalla Ditta permette di verificare che la soglia di rilevanza fissata nella tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i. non è superata, non si applicano pertanto i valori limite previsti per tali inquinanti nella citata tabella A1.

La Ditta dovrà effettuare i controlli di messa a regime e successivamente con una periodicità almeno annuale.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera non ha ritenuto necessario richiedere al Comune di Cesena un parere di compatibilità urbanistico-edilizia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tenuto conto che, trattandosi di AUA ricompresa all'interno di un procedimento unico edilizio, tali aspetti vengono adeguatamente accertati dal Comune stesso.

L'Azienda USL della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2017/0163322/P del 24/07/2017, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2017/11247 del 25/07/17, ha trasmesso le proprie valutazioni favorevoli per quanto di competenza, come di seguito indicato: *“In riscontro a richiesta n. 19/PROU/2017 del 08/05/2017 pervenuta con prot. 2017/0096195/A; Esaminata la documentazione allegata e viste le successive integrazioni pervenute in data 19/06/2017 prot. 2017/0114941/A; In considerazione che trattasi di nuova attività di carpenteria leggera su acciaio inox con impiego di taglio laser, saldatura, cesoia tura e piegatura; Considerato che l'attività risulta ubicata in zona artigianale, Valutati congrui i sistemi di abbattimento sulle emissioni E1 (saldatura) e E2 (taglio laser) Si esprime Parere Favorevole per quanto riguarda gli aspetti di competenza alle emissioni in atmosfera della Ditta in oggetto a condizione che sia garantiti 1/16 di aerazione naturale all'interno del capannone di nuova realizzazione. L'attività è classificabile come Industria Insalubre di 10 Classe lettera C n.6”;*

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae e dell'atto di assenso dell'Azienda USL della Romagna – Sede Cesena, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 04/05/2017 P.G.N. 18785/2017, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di carpenteria leggera in acciaio inox sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. 1 – SALDATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	7.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 – TAGLIO LASER

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 1 e 2 entro tre anni** dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010, comprensivo della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 1 e 2, con un anticipo di almeno 15 giorni**.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui **alle emissioni N. 1 e 2** e per un periodo di 10

giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpaе Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpaе Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.

7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico della **emissione N. 2** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
8. Relativamente all'attività di saldatura di cui alla **emissione N. 1**, la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione sopraindicati ed è altresì esentata dall'effettuazione dei controlli analitici periodici, che sono sostituiti dalla annotazione mensile dei consumi di materiale d'apporto per saldatura (filo, bacchette), validati dalle relative fatture di acquisto, sul **registro** di cui al successivo **punto 9**. I consumi mensili di materiale per saldatura non devono essere complessivamente superiori a kg 40, per un totale annuo comunque non superiore a 15 kg di bacchette per saldatura TIG e 150 kg di filo per saldatura MIG.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpaе competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni di messa a regime. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di materiale d'apporto per saldatura, così come precisato al precedente punto 8, relativamente alla **emissione N. 1**.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.